



Informativa n. 19

del 15 settembre 2009

La “manovra d’estate” (DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102) - Principali novità

INDICE

1	Premessa	3
2	Detassazione per la patrimonializzazione delle imprese	3
2.1	<i>Beneficiari della detassazione</i>	3
2.2	<i>Calcolo della detassazione</i>	3
2.3	<i>Termine per perfezionare l'aumento di capitale</i>	3
2.4	<i>Durata dell'agevolazione</i>	3
2.5	<i>Conferimenti rilevanti</i>	3
3	Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali	4
3.1	<i>Presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali</i> ..	4
3.1.1	<i>Effetti sanzionatori</i>	4
3.1.2	<i>Aumento delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW</i>	4
3.2	<i>Disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate (CFC)</i>	4
4	Altre novità in materia di reddito d'impresa	5
4.1	<i>Svalutazione fiscale per i “nuovi” crediti erogati da banche e soggetti finanziari</i>	5
4.1.1	<i>Crediti assistiti da garanzia concessa dallo Stato o da altri enti pubblici</i>	5
4.1.2	<i>Deducibilità dell'eccedenza</i>	5
4.1.3	<i>Decorrenza e regime transitorio</i>	5
4.1.4	<i>Divieto di sostituzione e relative sanzioni</i>	5
4.2	<i>Imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative a metalli preziosi detenuti per uso non industriale</i>	5
4.2.1	<i>Entrata in vigore e decorrenza</i>	5
4.2.2	<i>Metalli preziosi esclusi</i>	6
4.2.3	<i>Versamento dell'imposta sostitutiva</i>	6
4.2.4	<i>Imprese in perdita</i>	6
4.2.5	<i>Indeducibilità dalle imposte sui redditi</i>	6
4.2.6	<i>Successiva cessione dei metalli preziosi assoggettati ad imposta sostitutiva</i>	6

4.3	<i>Modifica dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali</i>	6
5	Novità in materia di compensazione dei crediti	7
5.1	<i>Vincoli alla compensazione dei crediti IVA</i>	7
5.1.1	<i>Decorrenza</i>	7
5.1.2	<i>Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</i>	7
5.1.3	<i>Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA</i>	7
5.1.4	<i>Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma</i>	7
5.2	<i>Esclusione delle sanzioni per la compensazione di crediti inesistenti dalla definizione agevolata</i>	8
5.3	<i>Innalzamento del limite massimo annuale delle compensazioni</i>	8
6	Altre novità in materia di IVA	8
6.1	<i>Soppressione di agevolazioni per le società cooperative edilizie</i>	8
6.1.1	<i>Decorrenza</i>	8
6.1.2	<i>Base imponibile</i>	8
6.1.3	<i>Momento impositivo</i>	9
6.2	<i>Vendita di documenti di viaggio per i trasporti pubblici urbani e di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari</i>	9
6.3	<i>Aliquota IVA del 10% sulle prestazioni di trasporto di persone e di gestione delle infrastrutture ferroviarie</i>	9
6.4	<i>Obbligo di presentazione in via telematica del modello IVA 74-bis</i>	10
6.5	<i>Riduzione del limite di esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA</i>	10
6.6	<i>Novità in materia di rimborsi IVA</i>	10
6.6.1	<i>Modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi</i>	10
6.6.2	<i>Rimborso e compensazione indebiti</i>	10
6.7	<i>Rateizzazione dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore</i>	11
7	Altre novità in materia di accertamento e riscossione	11
7.1	<i>Applicazione delle ritenute in caso di pignoramento presso terzi</i>	11
7.2	<i>Agenti della riscossione - Discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo</i>	11
7.3	<i>Sottoscrizione degli atti impositivi prodotti da sistemi automatizzati</i>	11
7.4	<i>Rafforzamento delle misure cautelari a tutela dei crediti fiscali</i>	11
7.5	<i>Potere dell'Amministrazione finanziaria di richiedere informazioni agli organismi di vigilanza</i>	12
7.6	<i>Segnalazione delle persone fisiche proprietarie di almeno dieci veicoli</i>	12
7.7	<i>Semplificazione delle procedure per la rilevazione degli aggi spettanti ai contribuenti in contabilità semplificata</i>	12
8	Novità in materia di contratti bancari	12
8.1	<i>Valute sui versamenti eseguiti con bonifico, assegni circolari e assegni bancari</i>	12
8.2	<i>Data di disponibilità economica per il beneficiario</i>	12
8.3	<i>Corrispettivo per la messa a disposizione di somme di denaro</i>	13
8.4	<i>Risarcimento al cliente per il ritardo nella surrogazione del mutuo</i>	13
9	Altre principali novità	13
9.1	<i>Contributi agli autotrasportatori per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione</i>	14
9.2	<i>Sanatoria delle multe per le violazioni al codice della strada</i>	14
9.3	<i>Concessione in affitto a giovani imprenditori agricoli di terreni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici</i>	14
9.4	<i>Assolvimento dell'imposta di bollo sulle cambiali</i>	14

1 PREMESSA

Con il DL 1.7.2009 n. 78, c.d. "manovra d'estate", sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- ulteriori misure "anti-crisi", destinate a sostenere le imprese, il lavoro e l'occupazione;
- contrasto all'evasione fiscale.

In sede di conversione nella L. 3.8.2009 n. 102, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 78/2009 convertito, ad eccezione delle seguenti disposizioni, che saranno oggetto di successive informative:

- detassazione degli investimenti in nuovi macchinari (c.d. "Tremonti-*ter*");
- sanatoria delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale-*ter*");
- novità in materia di lavoro e previdenza.

Entrata in vigore

Il DL 78/2009 è entrato in vigore l'**1.7.2009**, mentre la legge di conversione 102/2009 è entrata in vigore il **5.8.2009**.

2 DETASSAZIONE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

In sede di conversione del DL 78/2009 è stata prevista una specifica detassazione per le società che procedono ad un aumento di capitale:

- nella misura massima di 500.000,00 euro;
- effettuato da soci persone fisiche.

2.1 BENEFICIARI DELLA DETASSAZIONE

Il beneficio della detassazione compete alle società di capitali e alle società di persone.

2.2 CALCOLO DELLA DETASSAZIONE

L'ammontare del reddito detassato è calcolato applicando un tasso di rendimento presunto del 3% all'importo conferito a titolo di aumento di capitale.

2.3 TERMINE PER PERFEZIONARE L'AUMENTO DI CAPITALE

L'agevolazione in esame si applica con riferimento agli aumenti di capitale perfezionati mediante conferimenti effettuati entro il **5.2.2010**.

2.4 DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

La detassazione si applica per 5 periodi d'imposta, a partire da quello in cui viene perfezionato l'aumento di capitale sociale.

2.5 CONFERIMENTI RILEVANTI

Possono originare il diritto a beneficiare dell'agevolazione i conferimenti:

- di denaro;
- di beni in natura o di crediti, purché siano osservate tutte le formalità all'uopo previste.

Per gli aumenti di capitale eseguiti in natura o tramite crediti, la sottoscrizione deve essere accompagnata dall'integrale liberazione delle quote (con l'effettuazione del conferimento), mentre per quelli in denaro è sufficiente il versamento del 25%.

Ad esempio, se viene sottoscritto un aumento di capitale in denaro di 100.000,00 euro, sarà questo l'ammontare su cui calcolare il reddito detassato (3.000,00 euro per 5 anni), anche se il versamento è limitato a 25.000,00 euro.

3 CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI

Il DL 78/2009 convertito prevede ulteriori misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, con l'obiettivo di:

- prevenire e reprimere fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano investimenti e attività all'estero di natura finanziaria;
- inasprire la disciplina delle imprese estere controllate e collegate (c.d. "CFC"), al fine di limitare gli arbitraggi fiscali realizzabili attraverso transazioni infragruppo con strutture localizzate in paradisi fiscali.

3.1 PRESUNZIONE DI UTILIZZO DI FONDI NON TASSATI PER GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITÀ IN PARADISI FISCALI

Viene introdotta una presunzione in capo alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarati nel quadro RW del modello UNICO.

Salva la prova contraria e i casi di esonero dalla compilazione del suddetto quadro RW, infatti, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono costituite, ai soli fini fiscali, con redditi sottratti a tassazione.

3.1.1 Effetti sanzionatori

Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova che per la costituzione degli investimenti e delle attività estere sono stati utilizzati redditi tassati, è previsto il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi.

3.1.2 Aumento delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW

Vengono inoltre incrementate le sanzioni per le violazioni connesse alla compilazione del suddetto quadro RW.

Si passa, infatti, da una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati ad una che varia dal 10% al 50% degli stessi.

3.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE (CFC)

Ai fini della disapplicazione della disciplina in materia di imprese estere controllate e collegate (c.d. "CFC"), è ora necessaria la dimostrazione di un effettivo radicamento della partecipata estera nel territorio ospitante.

Viene, inoltre, prevista l'impossibilità di applicare l'esimente qualora i proventi della partecipata estera derivino per più del 50% da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* e corrispettivi di servizi infragruppo (c.d. "*passive income*").

Estensione alle imprese controllate non localizzate in paradisi fiscali

La disciplina CFC viene estesa anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;
- i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai suddetti "*passive income*".

4 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

4.1 SVALUTAZIONE FISCALE PER I "NUOVI" CREDITI EROGATI DA BANCHE E SOGGETTI FINANZIARI

Per i soggetti che esercitano l'attività finanziaria è stato incrementato il coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti, dallo 0,30% allo 0,50%:

- in relazione ai nuovi crediti erogati;
- limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti.

In pratica, verrà a crearsi un duplice meccanismo di calcolo delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili per le banche:

- sui crediti già in essere, nonché su quelli nuovi che vengono erogati fino al limite della precedente media biennale, resta valido il tetto dello 0,30%;
- in presenza di crediti nuovi che superano nell'ammontare la media dei due esercizi anteriori, la percentuale applicabile all'eccedenza sale allo 0,50%.

4.1.1 Crediti assistiti da garanzia concessa dallo Stato o da altri enti pubblici

Il limite dello 0,50% non si applica ai crediti assistiti da garanzia o relativi a misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

4.1.2 Deducibilità dell'eccedenza

L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il limite dello 0,50% è deducibile in quote costanti nei 9 esercizi successivi.

Resta ferma, invece, la deducibilità in 18 esercizi con riferimento all'eccedenza rispetto al limite fiscale dello 0,30%.

4.1.3 Decorrenza e regime transitorio

L'incremento del coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti si applica, a regime, ai crediti erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2009 (ossia, il 2010 per i soggetti "solari").

In via transitoria, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1.7.2009:

- il nuovo regime si applica ai crediti erogati a partire dalla stessa data;
- la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

4.1.4 Divieto di sostituzione e relative sanzioni

In caso di violazioni riguardanti la corretta applicazione del nuovo regime, le sanzioni previste per la dichiarazione infedele si applicano in ogni caso nella misura massima.

Tale previsione ha l'obiettivo di contrastare manovre di sostituzione e novazione dei crediti finalizzate a far apparire nuove erogazioni.

4.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A METALLI PREZIOSI DETENUTI PER USO NON INDUSTRIALE

Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento), detenuti per uso non industriale, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell'IRAP:

- con aliquota del 6%;
- in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

Si tratta, in sostanza, dei metalli preziosi che le società e gli enti detengono a scopo di investimento o di copertura.

4.2.1 Entrata in vigore e decorrenza

Le disposizioni riguardanti l'imposta sostitutiva in esame:

- entrano in vigore il 4.10.2009 (60° giorno successivo al 5.8.2009, data di entrata in vigore della L. 102/2009);
- si applicano al periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 5.8.2009 (2009, per i soggetti "solari").

4.2.2 Metalli preziosi esclusi

Sono esclusi dall'imposta sostitutiva in esame i metalli preziosi:

- conferiti in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee;
- necessari a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia.

4.2.3 Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 6% è versata:

- a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 5.8.2009 (ossia, per i soggetti "solari", entro il 30.11.2009), commisurandola ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla suddetta data del 5.8.2009 (bilancio 2008, per i soggetti "solari");
- a saldo, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 5.8.2009 (ossia, per i soggetti "solari", di regola entro il 16.6.2010 ovvero entro il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,4%).

4.2.4 Imprese in perdita

L'imposta sostitutiva del 6% è dovuta anche se l'impresa presenta perdite di gestione.

4.2.5 Indeducibilità dalle imposte sui redditi

L'imposta sostitutiva del 6%:

- non è deducibile ai fini della determinazione del reddito;
- non può essere imputata a stato patrimoniale.

4.2.6 Successiva cessione dei metalli preziosi assoggettati ad imposta sostitutiva

Nel caso di cessione, in tutto o in parte, nei tre periodi d'imposta successivi, dei metalli preziosi assoggettati all'imposta sostitutiva del 6%, rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la somma tra:

- la plusvalenza realizzata;
- la plusvalenza precedentemente iscritta in bilancio, corrispondente alle attività cedute, ed assoggettata alla suddetta imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva del 6% versata in relazione alla predetta plusvalenza da valutazione è scomputata dalle imposte sui redditi dovute.

4.3 MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

Entro il 31.12.2009, si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni d'impresa di cui al DM 31.12.88.

L'aggiornamento sarà costituito:

- dall'incremento dei coefficienti relativi ai beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico;
- da una contestuale compensazione con diversi coefficienti relativi ai beni industrialmente meno strategici.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI

5.1 VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:

- della dichiarazione annuale;
- ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

5.1.1 Decorrenza

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere **dall'1.1.2010**, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali.

Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010.

Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuale o trimestrali) nell'ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009.

5.1.2 Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite con provvedimento della stessa Agenzia.

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (*home/remote banking*).

5.1.3 Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro (10.000,00 euro nella versione originaria del DL 78/2009) presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

- l'apposizione, da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Regime sanzionatorio

Per l'infedele visto di conformità o l'infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

5.1.4 Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo.

Esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA

In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

5.2 ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata:

- entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- con la corresponsione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Si ricorda che le sanzioni in esame sono stabilite:

- dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione;
- al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.

Decorrenza

In assenza di una specifica norma di decorrenza, per effetto del c.d. "*favor rei*", l'esclusione della definizione agevolata dovrebbe riguardare solo le violazioni commesse dall'1.7.2009.

5.3 INNALZAMENTO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DELLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, potrà essere innalzato da 516.456,90 a 700.000,00 euro annui:

- a decorrere dall'1.1.2010;
- mediante un apposito DM.

Subappaltatori edili

Si ricorda che il limite di compensazione è già stabilito a 1.000.000,00 di euro annui per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

6 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Di seguito si segnalano le altre novità in materia di IVA contenute nel DL 78/2009 convertito.

6.1 SOPPRESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE

Sono state soppresse alcune agevolazioni riconosciute, ai fini IVA, alle cooperative edilizie, riguardanti:

- la determinazione della base imponibile;
- l'individuazione del momento impositivo.

6.1.1 Decorrenza

In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, trattandosi di modifiche introdotte in sede di conversione del DL 78/2009, le stesse dovrebbero applicarsi dal 5.8.2009 (data di entrata in vigore della L. 102/2009).

6.1.2 Base imponibile

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano:

- la riduzione del 30% della base imponibile delle operazioni di assegnazione, ai soci delle società cooperative, di alloggi costruiti su aree in proprietà, adibiti ad "abitazione principale";
- la riduzione del 50% della base imponibile delle operazioni di assegnazione, ai soci delle cooperative, di alloggi costruiti su aree in diritto di superficie, adibiti ad "abitazione principale";
- l'applicazione delle citate percentuali di riduzione della base imponibile anche sui corrispettivi di godimento, periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento dell'alloggio.

Per effetto delle citate abrogazioni, la base imponibile, dovendo essere determinata senza tenere conto delle predette riduzioni, è pari al corrispettivo pattuito.

6.1.3 Momento impositivo

Per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa se, anteriormente alla stipula dell'atto, viene emessa fattura o pagato il corrispettivo (in tutto o in parte), l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Secondo la disciplina previgente, invece, le assegnazioni in oggetto si consideravano sempre effettuate alla data del rogito notarile.

6.2 VENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER I TRASPORTI PUBBLICI URBANI E DI DOCUMENTI DI SOSTA RELATIVI AI PARCHEGGI VEICOLARI

Per le vendite dei documenti di viaggio per i trasporti pubblici urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, l'IVA è dovuta, con applicazione del regime "monofase":

- dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
- sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Ai fini in esame, è stato disposto che le operazioni di vendita al pubblico dei predetti documenti di viaggio e di sosta comprendono:

- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative;
- nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

In pratica, l'IVA versata dagli esercenti "assorbe" anche i corrispettivi di queste prestazioni che, quindi, non devono essere fatturate da coloro che le forniscono.

Modalità di applicazione dell'IVA

Con il DM 30.7.2009, che entrerà in vigore l'1.10.2009, sono state emanate le nuove disposizioni attuative del regime in commento.

In particolare, è stato previsto che:

- nei documenti eventualmente rilasciati in relazione alle operazioni di vendita, l'IVA non va indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per le vendite effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di imprenditori, artisti o professionisti utilizzatori del servizio. In tal caso, la fattura è emessa dall'esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- l'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio annota:
 - in un apposito registro, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta, riportando alcune specifiche indicazioni;
 - sul registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei documenti di viaggio o di sosta, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese precedente;
- l'esercente l'attività di trasporto annota nel registro dei corrispettivi, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti simili.

6.3 ALIQUOTA IVA DEL 10% SULLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE E DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Si intendono comprese nelle prestazioni di trasporto di persone, soggette all'aliquota IVA ridotta del 10%:

- le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'art. 19 del DLgs. 422/97;
- le prestazioni di gestione delle infrastrutture ferroviarie di cui all'art. 11 del DLgs. 188/2003, anche se rese da soggetti giuridici distinti.

La disposizione ha valore di interpretazione autentica (quindi retroattiva), ma non può dare luogo a recuperi o rimborsi d'imposta.

6.4 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEL MODELLO IVA 74-BIS

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il modello IVA 74-*bis*, relativo alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore all'inizio della procedura concorsuale, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, esclusivamente in via telematica.

Viene quindi meno la possibilità di presentare tale modello in forma cartacea:

- mediante consegna diretta al competente ufficio;
- oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata.

Resta fermo che tale modello deve essere presentato dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.

6.5 RIDUZIONE DEL LIMITE DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Viene ridotto a 25.000,00 euro (prima 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire) il limite di volume d'affari per l'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

I contribuenti con volume d'affari compreso tra 25.000,00 e 25.822,84 euro, pertanto, diventano obbligati a presentare la comunicazione dati IVA, qualora non ricorrano altre cause di esonero.

Decorrenza

Il nuovo limite si applica con riferimento alle comunicazioni dati IVA relative al 2009, da presentare entro l'1.3.2010 (in quanto il 28.2.2010 cade di domenica).

6.6 NOVITÀ IN MATERIA DI RIMBORSI IVA

In materia di rimborsi IVA, le novità riguardano:

- le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi;
- le conseguenze dell'indebita compensazione del credito IVA.

6.6.1 Modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi

In base alla previgente normativa:

- i rimborsi IVA annuali possono essere richiesti, utilizzando un'apposita dichiarazione redatta su un apposito modello, a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati; agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa;
- i rimborsi in oggetto possono essere richiesti, con apposita istanza, anche ai competenti Agenti della riscossione.

Tali disposizioni sono state modificate, prevedendo che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, saranno definite le ulteriori modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA. Tuttavia, finché non sarà emanato il suddetto provvedimento, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

6.6.2 Rimborso e compensazione indebiti

In relazione ai crediti IVA, viene stabilito che non solo in caso di rimborso indebito, ma anche in caso di indebita compensazione, il soggetto passivo, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di rettifica o di

accertamento, deve versare le somme illegittimamente compensate, maggiorate dei previsti interessi, calcolati dalla data della compensazione.

In alternativa, il contribuente, entro lo stesso termine di 60 giorni, può prestare apposita garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

6.7 RATEIZZAZIONE DELL'IVA DOVUTA A SEGUITO DI ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Il versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore può avvenire in forma rateale, secondo le modalità di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97.

Decorrenza

La facoltà di rateizzazione è applicabile a decorrere dall'IVA risultante dal modello UNICO 2009 o IVA 2009 "separato".

7 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Si seguito si segnalano le altre principali novità in materia di accertamento e riscossione.

7.1 APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN CASO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

In caso di pagamento di un credito riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte, eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto:

- nella misura del 20%;
- secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

7.2 AGENTI DELLA RISCOSSIONE - DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'Agente della Riscossione perde il diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo inesigibili, qualora non notifichi la cartella di pagamento:

- prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo (attualmente il periodo previsto è di 11 mesi);
- per effetto di un'omissione ad esso imputabile.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 31.10.2009.

7.3 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI PRODOTTI DA SISTEMI AUTOMATIZZATI

Qualora gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, previsti dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrare dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché gli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, siano prodotti da sistemi automatizzati, la prevista firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto.

I suddetti atti verranno individuati con provvedimento:

- dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- degli enti di assistenza e previdenza obbligatoria, per la rispettiva competenza.

7.4 RAFFORZAMENTO DELLE MISURE CAUTELARI A TUTELA DEI CREDITI FISCALI

In caso di fondato timore di perdita del credito riguardante l'imposta, gli interessi e le relative sanzioni, l'ente impositore può chiedere al giudice tributario l'autorizzazione al sequestro conservativo o all'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore/contribuente.

In relazione a tale disciplina, il DL 78/2009 convertito ha stabilito che:

- ai fini della suddetta richiesta, è attribuito all'Agenzia delle Entrate il potere di acquisire informazioni, dati e documenti dagli intermediari finanziari;
- le misure cautelari autorizzate dal giudice conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo, anche dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7.5 POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI RICHIEDERE INFORMAZIONI AGLI ORGANISMI DI VIGILANZA

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, previo ottenimento delle rispettive autorizzazioni, possono richiedere ad autorità ed enti di vigilanza (es. Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte.

7.6 SEGNALAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ALMENO DIECI VEICOLI

Gli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), qualora accertino che una persona fisica risulti proprietaria di almeno 10 veicoli, hanno l'obbligo di segnalarlo:

- all'Agenzia delle Entrate;
- alla Guardia di Finanza;
- alla Regione competente.

7.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE DEGLI AGGI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

In relazione ai contribuenti che si avvalgono del regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/73, con un successivo DM saranno individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi, comunque denominati, spettanti ai soggetti che effettuano:

- attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- attività di gestione del lotto e delle lotterie;
- servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe.

8 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI

8.1 VALUTE SUI VERSAMENTI ESEGUITI CON BONIFICO, ASSEGNI CIRCOLARI E ASSEGNI BANCARI

Dall'1.11.2009, la data di valuta per il beneficiario non può mai superare:

- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

8.2 DATA DI DISPONIBILITÀ ECONOMICA PER IL BENEFICIARIO

La data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare:

- dall'1.11.2009 al 31.3.2010:
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per tutti i bonifici;
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni circolari;

- 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari;
- 4 giorni lavorativi, per tutti i suddetti titoli, a partire dall'1.4.2010.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

Versamenti di denaro e di assegni della stessa banca

Gli interessi continuano ad essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento, nel caso in cui siano eseguiti presso una banca versamenti di:

- denaro;
- assegni circolari emessi dalla stessa banca;
- assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento.

8.3 CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SOMME DI DENARO

L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione di fondi, ai sensi dell'art. 2-bis del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

La suddetta disposizione del DL 185/2008, infatti, ha stabilito che sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono:

- una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- ovvero una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Affinché la clausola non sia nulla, il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) deve essere:

- predeterminato, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e comunque non può superare lo 0,5% trimestrale;
- specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Il cliente conserva comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento.

Decorrenza

Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 5.8.2009 (data di entrata in vigore della L. 102/2009).

8.4 RISARCIMENTO AL CLIENTE PER IL RITARDO NELLA SURROGAZIONE DEL MUTUO

Se la surrogazione del mutuo, ai sensi dell'art. 8 del DL 7/2007 convertito nella L. 40/2007, non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta fatta dalla banca cessionaria alla banca cedente, quest'ultima deve risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La banca cedente, tuttavia, si può rivalere sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Decorrenza

Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 5.8.2009 (data di entrata in vigore della L. 102/2009).

9 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Si seguito si segnalano le altre principali novità contenute nel DL 78/2009 convertito.

9.1 CONTRIBUTI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER L'ACQUISTO DI MEZZI PESANTI DI ULTIMA GENERAZIONE

I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto, negli anni 2007 e 2008, di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal DPR 29.12.2007 n. 273 e dal DM 24.9.2008:

- sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- salva espressa dichiarazione del beneficiario di voler fruire del contributo diretto.

Si ricorda che le domande per la fruizione dei suddetti contributi dovevano essere presentate entro:

- il 12.11.2008, in relazione agli acquisti effettuati nell'anno 2007;
- il 31.1.2009, per gli acquisti effettuati nell'anno 2008.

9.2 SANATORIA DELLE MULTE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

I Comuni possono introdurre una sanatoria degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, i cui verbali siano stati elevati entro il 31.12.2004.

La definizione comporta il pagamento:

- di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa editale prevista per ogni singola norma violata;
- delle spese del procedimento e di notifica del verbale;
- di un aggio per l'Agente della Riscossione.

9.3 CONCESSIONE IN AFFITTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI DI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Viene prevista la possibilità di concedere in affitto a giovani imprenditori agricoli terreni aventi destinazione agricola:

- di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di enti pubblici statali;
- non utilizzabili per fini istituzionali.

In relazione ai suddetti contratti di affitto si applicano le seguenti agevolazioni:

- esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere;
- riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

Inoltre, i giovani imprenditori assegnatari dei suddetti terreni possono accedere alle agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura previste dal DLgs. 185/2000 (es. contributi a fondo perduto, mutui agevolati, attività di formazione).

9.4 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE CAMBIALI

L'imposta di bollo sulle cambiali deve essere assolta tramite gli appositi contrassegni autoadesivi:

- emessi in via telematica da un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. tabaccaio), a seguito della corresponsione dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta;
- aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale.

Pertanto, non è più possibile utilizzare l'apposita carta bollata e le apposite marche.

Al riguardo, si ricorda che il DM 26.5.2009 ha dichiarato fuori corso, a decorrere dal 6.12.2009:

- i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro;
- le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.